



TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

DECRETO

Il Giudice,

Letto il ricorso presentato in data 01/08/2024 da **CRITELLI VINCENZO** [REDACTED]
[REDACTED] (CF
CRTVCN64S18L177F), con il quale è stato proposto un piano di ristrutturazione dei debiti per
la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche
(di seguito, in breve, CCII);

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di
Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Avv. Luciana
Scrivo;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

atteso che il Giudice ai fini dell'apertura della procedura e dell'omologazione del piano deve
previamente vagliare se ricorrono le condizioni di ammissibilità (art. 70, comma 1, CCII),
ferma restando la sua rinnovazione al momento dell'omologa;

visto il decreto interlocutorio di questo G.D. depositato in data 15.3.2025, con il quale si
chiedeva, tra l'altro, una integrazione alla relazione del gestore;

visto il documento denominato "INTEGRAZIONE PROPOSTA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE" a firma del difensore del
debitore ricorrente, Avv. Roberta Capri, depositato in data 1.4.2025;

vista l'integrazione alla relazione particolareggiata a firma del Gestore, Avv. Luciana Scrivo,
depositata in data 1.4.2025;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione elencata dall'art. 67,
comma 2, CCII;

rilevato che la relazione dell'OCC e la successiva integrazione depositata in data 1.4.2025
contengono le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII;



dato atto che il debitore, con la propria proposta, come modificata a seguito dei rilievi del G.D., prevede di versare la somma di € 600,00 al mese per una durata di 8 anni e 3 mesi, proponendo di soddisfare i creditori come segue:

Tipologia debito	Creditore	Importo tot. da pagare	1-8 (6)	9	10-19 (10)	20-74 (55)	75	76	77 (*)	N. rate previste	N. rate x classe di credito
Prededuzione: spese di giustizia	COMPENSI D.C.C.	€ 4.883,80	€ 600,00	€ 83,80						9	9
Creditori privilegiati	BNL S.p.a. Mutuo fondiario	€ 37.801,59		€ 516,20	€ 400,00	€ 600	€ 285,39			67	67
	SPESE PROCEDURA Avv. Roberta Capri	€ 3.000,00			€ 200,00		€ 314,61	€ 416,67	€ 268,72	13	
	Comune di Tiriolo TARI 2023	€ 76,00						€ 76,00		1	
	Comune di Tiriolo Canone Idrico 2022	€ 107,33						€ 107,33		1	
Creditori chirografari	BNL S.p.a. C/C	€ 391,08							€ 82,82	4	24
	Compass Banca S.p.a. Prestito	€ 3.239,60							€ 82,82	18	
	Prexta S.p.a. Prestito	€ 5.147,92							€ 82,82	24	
	Banca Progetto S.p.a. Prestito	€ 5.109,83							€ 82,82	24	
		Importo tot. da pagare	77 (*)	78-79 (2)	80	81-93 (13)	94	95-99 (5)	100	N. rate previste	N. rate x classe di credito
Creditori chirografari	BNL S.p.a. C/C	€ 391,08	€ 82,82	€ 150,00	€ 8,26					4	
	Compass Banca S.p.a. Prestito	€ 3.239,60	€ 82,82	€ 150,00	€ 197,24	€ 200,00	€ 59,54			18	
	Prexta S.p.a. Prestito	€ 5.147,92	€ 82,82	€ 150,00	€ 197,25	€ 200,00	€ 270,23	€ 300,00	€ 197,62	24	
	Banca Progetto S.p.a. Prestito	€ 5.109,83	€ 82,82	€ 150,00	€ 197,25	€ 200,00	€ 270,23	€ 300,00	€ 159,53	24	

rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” così come delineata dall’art. 2, I comma, lett. e), CCII;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestore della Crisi, ricorre lo stato di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all’art. 2, I comma, lett. c), CCII;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell’esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ferma restando la rivalutazione in sede di omologa;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta, della successiva integrazione, nonché del piano sottoscritto dal debitore con le modalità previste dall’art. 70, I comma, CCII, riservando all’esito la decisione in ordine all’omologa del piano (art. 70, VII comma, CCII);

tenuto conto che il ricorrente ha chiesto:



- (i) la sospensione dei prelievi relativi alla cessione ed alla delega del V attualmente in corso sullo stipendio del ricorrente (art 70 c.4 CCI) e
- (ii) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore/ ricorrente (art 70 c.4 CCI);

osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCII) – può: 1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte);

ritenuto, quindi, che, come richiesto dal consumatore, al fine di preservare il suo patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e, correlativamente, per disporre a carico del ricorrente il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

ritenuto invece che non possa essere accolta la domanda avente ad oggetto la sospensione dei prelievi relativi alla cessione ed alla delega del quinto attualmente in corso sullo stipendio del ricorrente, atteso che nel caso di specie la misura richiesta non è funzionale, poiché il piano prevede l'acquisizione della provvista necessaria per i pagamenti solo a partire dall'omologa e pertanto tale istanza non può essere accolta;

visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCII;

DISPONE

1. che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito istituzionale del Tribunale di Catanzaro, a cura dell'OCC;
2. che il ricorso contenente il piano e la proposta, l'integrazione depositata in data 1.4.2025, la relazione del Gestore, l'integrazione alla relazione del Gestore depositata in data 1.4.2025, il decreto interlocutorio del G.D. depositato in data 15.3.2025, e il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;



3. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;
4. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCII) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni al giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.
5. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente ed il divieto per lo stesso di compiere atti di straordinaria amministrazione fino alla pubblicità della sentenza di omologa.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Catanzaro, 04/08/2025

IL GIUDICE
Chiara Di Credico

